



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812203 - 0828.812201
fax 0828.812239

sito internet: www.comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 139

Del, 04 OTT. 2011

IL SINDACO

PRESO ATTO dei sopralluoghi e degli accertamenti congiunti effettuati dal Comando Polizia Locale di Capaccio e da personale tecnico in servizio all'Ente, presso immobile non censito ed ubicato in località Cafasso, alla via Ausonia, individuato agli atti dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Salerno, al foglio di mappa n. 33, nell'ambito della particella n. 367, di proprietà del sig. Rosario Paolino DE SANTIS nato il 20-03-1978, in Napoli e residente in Milano alla Piazza S. Stefano, n. 5, in adiacenza immediata al parco giochi denominato "Ausonia", civico n. 36;

CONSIDERATO che dalle risultanze dagli accertamenti e dai sopralluoghi svolti, si evidenziava la necessità della messa in sicurezza del fabbricato e l'urgenza di effettuare interventi edili e di genio civile, finalizzati alla demolizione o/e alla manutenzione/ricostruzione dell'immobile in esame, nella sua interezza, rappresentanti nell'attuale stato di conservazione, pericolo per la pubblica e privata incolumità, considerando l'ubicazione del fabbricato adiacente a parco giochi, a libero accesso e dell'immediata interdizione dell'accesso verso il fabbricato costituente pericolo, con l'ausilio di opportune specifiche attrezzature;

RILEVATO che da quanto evidenziato dagli atti l'adiacenza di parco giochi a libero accesso e di viabilità secondaria, si riteneva necessario invitare il proprietario a transennare, il fabbricato, cagionante pericolo per la pubblica e privata incolumità, fino a quando non saranno effettuati tutti i lavori di verifica e/o demolizione e /o manutenzione/ricostruzione che il caso richiede;

RILEVATO che lo stato dei luoghi del fabbricato in premessa, come si evince dai sopralluoghi tecnici congiunti effettuati, costituisce serio pericolo, necessitando di urgenti ed improrogabili lavori edili e di genio civile diretti a tutelare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO che non è possibile tollerare la permanenza della struttura, con siffatto contingente rischio;

DATO ATTO che, al fine di limitare il potenziale del rischio, si ritiene opportuno invitare il proprietario dell'immobile medesimo, ad interdire l'accesso al fabbricato costituente pericolo, con l'ausilio di opportune specifiche attrezzature;

CONSIDERATA l'urgenza di rimuovere il pericolo in atto per evitare dannose conseguenze a persone e cose, stante l'ubicazione della struttura in adiacenza a luogo adibito a parco giochi, a libera fruizione ed alla viabilità secondaria;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

al sig. Rosario Paolino DE SANTIS nato il 20-03-1978, in Napoli e residente in Milano alla Piazza S. Stefano, n. 5, proprietario dell'area dove sorge il fabbricato, non censito, sito in località Cafasso, al foglio di mappa, n. 33, part.lla n. 367, di provvedere all'immediata rimozione del pericolo derivato dall'immobile pericolante, inagibile e pressoché interamente crollato, di cui in epigrafe, interdicensi tale area mediante transennamento e l'esecuzione dei lavori edili e/o di genio civile, atti alla demolizione od al ripristino funzionale, se consentito per normativa, della struttura, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza, munendosi delle relative autorizzazioni e/o provvedimenti amministrativi previsti per legge, rilasciati da parte dei competenti Uffici ed Enti.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia specifica, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi ed alla demolizione d'ufficio di opere e strutture, con il recupero delle spese, a carico del titolare del fabbricato in esame.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al sig. Rosario Paolino DE SANTIS, innanzi generalizzato, proprietario dell'area dove sorge il fabbricato, non censito, sito in località Cafasso, al foglio di mappa, n. 33, part.lla n. 367, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato e che copia di detto atto venga trasmessa :

- a) Al Presidente della Giunta Regionale;
- b) Al Prefetto di Salerno – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- c) Al Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio – Sportello Unico – Protezione Civile del Comune di Capaccio;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando Polizia Locale di Capaccio, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza/ingiunzione, cui è richiesto di relazionare, entro giorni 15 (quindici), trascorsi giorni 30 (trenta) dalla data di notifica, al proprietario del fabbricato, al fine dell'emissione dei provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici ed Enti competenti;

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D. Lgs. 02-07-2010, n. 104, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Sindaco
p. a. Pasquale MARINO

